

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 introduce modifiche al codice civile:

- si sposta l'attenzione dal concetto di "potestà dei genitori" al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli;
- accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
- si introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di "figli nati nel matrimonio" e "figli nati fuori dal matrimonio", sostituiscono quelle precedenti di "figli legittimi" e "figli naturali", adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall'articolo 30 della Costituzione).

L'articolo 2 contiene la delega al Governo ad intervenire nella materia della filiazione e di dichiarazione di stato di abbandono per eliminare ogni residua differenziazione tra i figli anche adottivi.

Alcuni tra i più significativi principi e criteri di delega:

- modifica della disciplina relativa al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
 - viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
 - si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell'età richiesta per esprimere il consenso;
 - si afferma l'esigenza di un adeguamento della disciplina relativa all'inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto con quella dettata in materia di affidamento condiviso, prevedendosi comunque il consenso dell'altro coniuge convivente e l'ascolto degli altri figli conviventi;
- adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli;
- introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un'irreparabile compromissione

nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di un regolamento volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento sull'ordinamento dello stato civile in conseguenza della nuova disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato.

L'articolo 4 prevede il divieto di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.